

Maria Cristina Sergiacomi
(Dottore Commercialista e Revisore contabile in Cuneo
- Amministratore Delegato CAF Do.C. spa)

Il punto sulle detrazioni fiscali

Legge 30 dicembre 2025, n. 199

- RIDUZIONE DELLE DETRAZIONI PER ONERI PER CONTRIBUNETI CON REDDITO SUPERIORE A 200.000,00 €
- DETRAZIONI PER INTERVENTI EDILIZI

RIDUZIONE DELLE DETRAZIONI PER ONERI

Riduzione delle detrazioni per oneri

L 30 dicembre 2025, n. 199, art 1,comma 4

Introduce il nuovo comma 5-bis all'art 16 ter del TUIR che prevede, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000,00 €, una riduzione di 440,00 € dell'ammontare delle detrazioni spettanti al contribuente in relazione a determinati oneri.

Riduzione delle detrazioni per oneri

L 30 dicembre 2025, n. 199, art 1, comma 3

Riduzione dal 35% al 33% l'aliquota IRPEF corrispondente al secondo scaglione.

IRPEF - Scaglioni di reddito ed aliquote			
Anno 2025		Anno 2026	
Fino a 28.000,00 €	23%	Fino a 28.000,00 €	23%
Oltre 28.000,00 € e fino a 50.000,00 €	35%	Oltre 28.000,00 € e fino a 50.000,00 €	33%
Oltre 50.000,00 €	43%	Oltre 50.000,00 €	43%

Riduzione delle detrazioni per oneri

Il nuovo comma 5-bis dell'art. 16-ter stabilisce che:

- dal 1° gennaio 2026
- Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000,00 euro
- è diminuito di un importo pari a 440,00 euro l'ammontare della detrazione dall'imposta linda, determinato tenendo conto di quanto previsto dall'art. 16-ter e dall'articolo 15, comma 3-bis, spettante in relazione agli oneri esposti nella sequente tabella:

Riduzione delle detrazioni per oneri

Oneri interessati dalla riduzione delle detrazioni

Oneri con detraibilità prevista nella misura del 19%	Previsti sia dal TUIR sia da altre norme	Escluse le spese sanitarie ex art 15, lett c) del TUIR
Erogazioni liberali in favore dei partiti politici - con detraibilità prevista nella misura del 26%	Previste dall'art. 11 del DL 28 dicembre 2023, n. 149	
Premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi con detraibilità prevista nella misura del 90%	Previsti dall'art. 119 del DL 19 maggio 2020, n. 34	

Riduzione delle detrazioni per oneri

Non sono interessate dal nuovo limite:

- le detrazioni per **spese sanitarie** ex art 15, lett c) del TUIR;
- le detrazioni per **spese per interventi di recupero edilizio** ex art 16-bis del TUIR, ma anche quelle relative a spese per **interventi di risparmio energetico** (ex L 296/2006 e art 14 del DL 63/2013) o per la **riduzione del rischio sismico** (ex art 16 commi da 1 bis a 1 septies del DL 63/2013);
- le detrazioni spettanti in **misura diversa dal 19%**, come ad esempio quelle per erogazioni liberali ad enti del terzo settore (30% o 35%) oppure alle start up innovative;
- le detrazioni forfettarie come quella per il mantenimento dei cani guida per non vedenti o quella prevista per canoni di locazione ex art 16 TUIR.

Art. 16 ter TUIR - Riordino delle detrazioni

Art 16 ter TUIR - Riordino delle detrazioni

Soggetti interessati: sono le persone fisiche con reddito complessivo (assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze) superiore a 75.000 euro.

Oneri interessati: sono **gli oneri e le spese** per i quali è prevista una detrazione dall'imposta linda, considerati complessivamente (quindi anche quelli sostenuti nell'interesse dei familiari a carico), e previsti da qualsiasi norma (anche diversa dal TUIR). In caso di oneri rateizzati conta la singola rata annuale.

Limite alle spese che danno diritto a detrazione: determinato moltiplicando un importo base (parametrato al reddito complessivo del contribuente) per un coefficiente che tiene conto del numero dei figli che si trovano nelle condizioni per essere considerati a carico.

Art. 16 ter TUIR - Riordino delle detrazioni

Tabella Circolare Agenzia entrate 29 maggio 2025, n. 6/E

Reddito	Importo base	Importo massimo oneri e spese ammessi in detrazione			
		Nessun figlio a carico (coefficiente 0,5)	Un figlio a carico (coefficiente 0,7)	Due figli a carico (coefficiente 0,85)	Tre o più figli o almeno un figlio con disabilità a carico (coefficiente 1)
Superiore a 75.000 euro fino a 100.000 euro	14.000 euro	7.000 euro	9.800 euro	11.900 euro	14.000 euro
Oltre i 100.000 euro	8.000 euro	4.000 euro	5.600 euro	6.800 euro	8.000 euro

Art. 16 ter TUIR - Riordino delle detrazioni

Oneri **esclusi** dal computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell'applicazione del limite in argomento:

- a) le **spese sanitarie** detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c);
- b) le **somme investite nelle start-up innovative**, detraibili ai sensi degli articoli 29 e 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- c) le **somme investite nelle piccole e medie imprese innovative**, detraibili ai sensi dell'articolo 4, commi 9, seconda parte, e 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

Art. 16 ter TUIR - Riordino delle detrazioni

Sono comunque esclusi dalla limitazione:

- gli oneri detraibili ai sensi dell'articolo 15, commi 1, lettere a) e b), e 1-ter, sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui **contratti fino al 31 dicembre 2024**, → interessi passivi, oneri accessori, quote di rivalutazione relativi a prestiti o mutui agrari (lettera a) e mutui ipotecari per l'acquisto (lettera b) o costruzione (comma 1-ter) dell'abitazione principale contratti fino al 31 dicembre 2024.
- i premi di assicurazione detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere f) e f-bis), sostenuti in dipendenza di **contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024**; → si tratta dei premi per assicurazioni aventi ad oggetto (lettera f) il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% nonché di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana ovvero (lettera f-bis) il rischio di eventi calamitosi per unità immobiliari ad uso abitativo;
- nonché le rate delle spese detraibili ai sensi dell'articolo 16-bis ovvero di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31 dicembre 2024.

Art. 15 comma 3 bis TUIR

Resta fermo il disposto del comma 3-bis dell'art. 15 del TUIR che prevede ulteriori riduzioni delle detrazioni per oneri previste dallo stesso art 15 in caso di redditi superiori a 120.000,00 euro ed a 240.000,00 euro.

Introdotto dall'art. 1, comma 629 della L 160/2019 (Legge di Bilancio per il 2020)

Art. 15 comma 3 quater TUIR

Art 15 comma 3 quater TUIR

La detrazione compete per l'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per gli oneri di cui:

- al comma 1, lettere a) e b), → interessi passivi e relativi oneri accessori nonché quote di rivalutazione **pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari o di mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale**
- al comma 1-ter → interessi passivi e relativi oneri accessori nonché quote di rivalutazione **pagati in dipendenza di mutui ipotecari contratti dal 1° gennaio 1998 per la costruzione dell'abitazione principale**
- nonché per le **spese sanitarie** di cui al comma 1, lettera c).

Complessità nella determinazione dell'entità delle detrazioni

Occorrerà tenere presente la coesistenza di tre diversi limiti:

- art. 15 commi 3 bis, 3 ter e 3 quater;
- art 16-ter commi da 1 a 5;
- art 16-ter comma 5 bis.

Tutti questi limiti riguardano diversi tipi di oneri e sono collegati a parametri variabili nel tempo.

DETRAZIONI PER INTERVENTI EDILIZI

INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO, DI RISPARMIO ENERGETICO, DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO

Interventi di recupero edilizio, risparmio energetico, di riduzione del rischio sismico

Legge di bilancio per il 2026 (art. 1, comma 22) ha esteso all'anno 2026 la percentuale di detrazione maggiorata del 50% oppure del 36%, prevista in origine per il solo anno 2025, lasciando per il solo anno 2027 le percentuali ridotte del 36% o 30%.

Interventi di recupero edilizio, risparmio energetico, di riduzione del rischio sismico

Situazione da Legge di bilancio per il 2026

Anno di sostenimento della spesa	% della detrazione	Spese sostenute da	Per interventi eseguiti su
2025 e 2026	50%	proprietario o titolare del diritto reale di godimento	Abitazione principale
2025 e 2026	36%	Altri casi	Altri casi
2027	36%	proprietario o titolare del diritto reale di godimento	Abitazione principale
2027	30%	Altri casi	Altri casi

Interventi di recupero edilizio, risparmio energetico, di riduzione del rischio sismico

Invariati i **tetti massimi di spesa o di detrazione**

Importanti i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate con la **circolare 19 giugno 2025, n. 8/E**

Sono **escluse dalle detrazioni**, sia per interventi di recupero edilizio sia per interventi di riqualificazione energetica/Superbonus, le spese per gli **interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili**

Resta invariata al **50%** la detrazione prevista dal comma 3-bis dell'art. 16-bis del DPR 917/1986 relativa alle spese **“per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione”**

SUPERBONUS

Superbonus

Nessuna disposizione di proroga

Il bonus risulta pertanto **terminato**, insieme con la possibilità di optare per la cessione del credito relativo alle detrazioni spettanti o per lo sconto sul corrispettivo,

→ salvo per alcuni interventi su immobili danneggiati da eventi sismici - DL 30 giugno 2025, n. 95

Superbonus - DL 30 giugno 2025, n. 95

Il DL 30 giugno 2025, n. 95 (convertito con modifiche dalla L 8 agosto 2025, n. 118) ha introdotto un nuovo comma 8-ter.1 all'art. 119 del DL 34/2020 che prevede che:

- per gli **interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza**,
- la **detrazione** per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter e 4-quater
- spetta anche per le spese sostenute **nell'anno 2026**, nella misura del **110%**,
- **esclusivamente nei casi** disciplinati dall'articolo 2, comma 3-ter.1, del DL [16 febbraio 2023, n. 11](#), per i quali è esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del DL 34/2020.

I casi disciplinati dall'articolo 2, comma 3-ter.1, del DL [16 febbraio 2023, n. 11](#) sono:

- quelli per i quali **le istanze di contributo sono stata presentate successivamente al 30 marzo 2024**, data di entrata in vigore del DL 39/2024
- a condizione che rientrino nello **stanziamento** di 400.000.000,00 € (70.000.000,00 dei quali per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009) monitorato dalla struttura commissariale per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016.

Incremento del contributo per la ricostruzione

- Al fine di **favorire il completamento della ricostruzione delle unità immobiliari private distrutte o danneggiate dagli eventi sismici** verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 nei territori dei comuni interessati dai medesimi eventi in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza,
- i **Commissari straordinari** espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione e gli **Uffici speciali per la ricostruzione**, ciascuno per il territorio di competenza,
- sono autorizzati a **riconoscere un incremento del contributo per la ricostruzione, nei limiti delle risorse disponibili** (indicate nell'allegato VI alla Legge di Bilancio).

Superbonus – Legge di Bilancio per il 2026

Incremento del contributo per la ricostruzione

L'incremento è destinato a coprire le spese eccedenti il contributo concedibile per la ricostruzione privata per le istanze presentate fino al 31 dicembre 2024, fino a concorrenza del costo degli interventi, rimaste a carico dei beneficiari in conseguenza del mancato completamento delle opere interessate dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.

Sono escluse dal contributo le unità immobiliari realizzate, anche parzialmente, in violazione delle norme urbanistiche, edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, salvo che sia intervenuta sanatoria.

È autorizzata la spesa massima di 251,71 milioni di euro per l'anno 2027 e di 152,11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2036.

Detrazione per spese per interventi di eliminazione barriere architettoniche

La Legge di bilancio per il 2026 non è intervenuta su questo tipo di detrazione che, pertanto, risulta fruibile solo per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, come previsto dall'art. 119 ter del DL 34/2020.

Dal 2026 per tale tipo di interventi risulterà fruibile la detrazione prevista per gli interventi di recupero edilizio prevista dall'art. 16 bis, comma 1 lett e) del TUIR.

Bonus mobili e grandi elettrodomestici

L 30 dicembre 2025, n. 199, art 1, comma 22

Detrazione confermata anche per le spese sostenute nel 2026 alle stesse condizioni previste per il 2025 e cioè:

- nella misura del 50%;
- nel limite massimo di spesa di 5.000,00 euro.

Resta fermo il presupposto di aver eseguito interventi di recupero edilizio, per i quali si fruisce della relativa detrazione, iniziati dal 1° gennaio 2025.